



# COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

( Provincia di Arezzo )

Piazza Fanfulla,4 - 52047 Marciano della Chiana

Telefono: 0575-8408210 web: [www.comune.marcianodellachiana.ar.it](http://www.comune.marcianodellachiana.ar.it)

## ORDINANZA N° 3 /19

DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI  
BEVANDE DI QUALUNQUE GRADAZIONE IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE E  
DIVIETO DI INTRODURRE CONTENITORI PER BEVANDE IN VETRO E LATTINE  
NELL'AREA ADIBITA A CARNEVALE, NEI GIORNI  
**17-24 FEBBRAIO- 3 MARZO 2019**

### II SINDACO

Viste le note della Prefettura di Arezzo Prot. n. 774/Area I del 09/06/2017, 22/06/2017 e 31/07/2017 e le disposizioni impartite dal Questore al tavolo tecnico del 06.02.2019, con le quali si rappresenta la necessità dell'adozione di un'ordinanza sindacale atta a salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di incolumità delle persone che partecipano ad eventi e manifestazioni pubbliche in programma nel territorio comunale, attraverso il preventivo divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualunque gradazione in contenitori in vetro e lattine che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato pertanto che occorre prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza e fatte salve ulteriori delimitazioni e indicazioni che potranno scaturire di volta in volta da parte degli stessi organi di vigilanza, il presente provvedimento di prevenzione debba interessare:

**RILEVATO** che nei giorni 17-24 Febbraio 3 Marzo 2019 nel centro Urbano del Comune di Marciano della Chiana Capoluogo, si svolgeranno le manifestazioni Carnevalesche Edizione 2019;

**RILEVATO** che, per le considerazioni di pubblica sicurezza ed incolumità pubblica sopracitate, in occasione di particolari eventi e manifestazioni pubbliche programmate ritenute piu' a rischio , occorre salvaguardare l'incolumità pubblica e prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza e fatte salve ulteriori delimitazioni e indicazioni che potranno scaturire di volta in volta da parte degli stessi organi di vigilanza, il presente provvedimento di prevenzione debba interessare:

- a) il divieto temporaneo di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori in vetro e lattine prevedendo la sostituzione con contenitori in plastica o carta per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, attività artigianali operanti nel settore alimentare( pizzerie da asporto, gastronomie, ecc), attività commerciali in sede fissa di cui alla L.R: n.28/2005, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata negli esercizi autorizzati congiuntamente al pasto;
- b) il divieto temporaneo di introdurre contenitori per bevande in vetro e lattine nella parte del territorio comunale interessato dalla manifestazione in oggetto.

**RITENUTO** indispensabile adottare tutti provvedimenti finalizzati a permettere lo svolgimento delle manifestazioni suddette in modo pacifico e tranquillo, nonché evitare che nell'ambito delle stesse si verificino danni a cose e persone a causa di gesti inconsulti di terzi, o fatti turbativi alla sicurezza urbana ed in particolare a quella dei partecipanti agli eventi e/o cittadini che vi assistono;

**VISTO** l'articolo 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche con tingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## ORDINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a tutela dell'incolumita' pubblica e della sicurezza urbana nelle date del **17-24 febbraio -3 Marzo 2019**,
  - a) il divieto temporaneo di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori in vetro e lattine prevedendo la sostituzione con contenitori in plastica o carta per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attivita' di commercio su aree pubbliche, attivita' di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, attivita' artigianali operanti nel settore alimentare( pizzerie da asporto, gastronomie, ecc), attivita' attivita' commerciali in sede fissa di cui alla L.R: n.28/2005, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata negli esercizi autorizzati congiuntamente al pasto;
  - b) il divieto temporaneo di introdurre contenitori per bevande in vetro e lattine nella parte del territorio comunale interessato dalla manifestazione in oggetto nelle date de.

### Avverte

- 2.Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18/08/200 n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 100,00 fino a un massimo di € 500,00.
- 3.Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981 n.689 e nella L.R . 28/12/2000 n.81 e successive integrazioni e modificazioni.

### Dispone

- 4.L'immediata esecuzione della presente ordinanza.
- 5.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- 6.La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale e ne venga data la piu' ampia diffusione.
- 7.La presente ordinanza venga inoltre notificata agli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni sopra indicate.

### Comunica

8. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
  - entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/1971.
  - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/1971.
9. A norma dell'articolo 8 della Legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio del Sindaco.

**Marciano della Chiana, li 07/02/2019**



**IL SINDACO**  
(Barbagli Marco)